

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 4 – PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA

(PALERMO - TRAPANI)

Imposta di bollo di € 16,00 assolta
mediante apposizione di marca con
identificativo n. 01241097446919
emessa in data 10/12/2024, giusta
dichiarazione assunta a prot. AdB n.
2042 del 27/01/2026.

Prot. n. 3922 del 11/02/2026

OGGETTO: AIU – Autorizzazione Idraulica Unica

(Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 – Norme di attuazione del PAI approvate con Decreto del Presidente della Regione Siciliana 6 maggio 2021, n. 9)

Procedimento: *Autorizzazione Unica (AU)*

(art. 12, D. Lgs. n. 387 del 29/12/2003 e ss.mm.ii.).

SOCIETÀ: *VGE 03 s.r.l.*

Progetto: *Realizzazione di un impianto eolico denominato "Parco Eolico Chelbi" di potenza pari a 42 MW e delle relative opere connesse, da realizzarsi nel territorio dei comuni di Mazara del Vallo (TP) e Marsala (TP) / Progetto definitivo.*

Proponente: *VGE 03 s.r.l., Corso di Porta Vittoria, n. 4, 20122 Milano, Cod. Fiscale/P. IVA 04805610237.*

Territorio comunale: *Mazara del Vallo (TP), Marsala (TP).*

Al DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA
Servizio 3 – Autorizzazioni Infrastrutture e Impianti Energetici
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

e p.c. Alla VGE 03 SRL
vge03.arn@pec.a2a.eu

Al COMUNE DI MAZARA DEL VALLO (TP)
protocollo@pec.comune.mazara del vallo.tp.it

Al COMUNE DI MARSALA (TP)
protocollo@pec.comune.marsala.tp.it

Al Sig. SEGRETARIO GENERALE
SEDE

Al RESPONSABILE UNICO
per la pubblicazione nel sito dell'Autorità di Bacino
SEDE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4
DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

- VISTO il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” ed in particolare il Capo IV “*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*” ed il Capo VII “*Polizia delle acque pubbliche*”;
- VISTA la Legge 5 gennaio 1994, n. 37 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*”;
- VISTA la Legge Regionale 8 maggio 2018, n. 8 “*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale*” ed in particolare l'art. 3 con il quale è stata istituita l'Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia, quale dipartimento della Presidenza della Regione avente le competenze di cui ai commi 4 e 5;
- VISTO il “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico della Sicilia*”, predisposto ai sensi della Direttiva 2007/60/CE ed approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2019, n. 49;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 dicembre 2020, n. 37 inerente al “*Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia*”
- VISTE le Norme di attuazione del “*Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico*” della Regione Siciliana, approvate con Decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2021, n. 9;
- VISTE le “*Linee guida per l'espletamento dell'attività di Polizia Idraulica*” predisposte da questo Ufficio, apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 ed adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;
- VISTO il Decreto interdipartimentale D.D.G. 23 giugno 2021, n. 102, Dipartimento Regionale dell'Urbanistica/Autorità di Bacino, contenente gli *indirizzi applicativi e tecnici per la progettazione delle misure di invarianza idraulica e idrologica*;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino 29 marzo 2022, n. 71 con il quale sono state approvate le “*Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di ponti e attraversamenti*” redatte ai sensi dell'art. 7 delle Norme di attuazione del vigente Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico della Sicilia;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino 9 maggio 2022, n. 119 con il quale sono state approvate le “*Direttive tecniche per la determinazione dell'ampiezza dell'alveo nel caso di sponde incerte (art. 94 del R.D. 523/1904) e per la determinazione della fascia di pertinenza fluviale da sottoporre alle limitazioni d'uso di cui all'art. 96, lettera f) del R.D. 523/1904*”;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino 23 giugno 2022, n. 187 con il quale è stato approvato il documento che disciplina il provvedimento di *Autorizzazione Idraulica Unica (AIU)*, come modificato e integrato con D.S.G. n. 156 del 12/02/2025;
- VISTO il “*Verbale di Intese sulle modalità di trasferimento delle attività gestorie del Demanio Idrico alla Regione Siciliana*”, sottoscritto in data 20/07/2022 dal Segretario Generale di questa Autorità di Bacino e dal Direttore Regionale Sicilia dell'Agenzia del Demanio, il quale all'art. 2 prevede che «[a] partire dal 1 gennaio 2023 l'Autorità subentrerà nella gestione amministrativa del demanio idrico ricadente nel territorio della Regione Sicilia, compreso il rilascio/rinnovo di concessioni, introitando i relativi canoni»;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino 30 marzo 2023, n. 206 di approvazione dell’*“Accordo interdipartimentale”* sottoscritto in data 30/03/2023 tra l'Autorità di Bacino ed il Dipartimento Regionale Tecnico, il quale disciplina le azioni interdipartimentali finalizzate a garantire, senza soluzione di continuità, le *attività relative all'istruttoria ed al rilascio dei provvedimenti concessori di attraversamento ed occupazione del demanio idrico fluviale regionale e statale*;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino 13 luglio 2023, n. 515 con il quale è stato conferito al Dott. Antonio Viavattene l'incarico di Dirigente del Servizio 4;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino 26 novembre 2024, n. 1177 con il quale è stato approvato il documento “*Attività di trasformazione del territorio consentite in assenza di verifica di compatibilità geomorfologica o idraulica ai sensi delle Norme di Attuazione del PAI (art. 17, D.P.Reg. 6 Maggio 2021,*

CONSIDERATO che con PEC del 22/12/2025, assunta in pari data al prot. AdB n. 34674, il Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell'Energia (DRE) ha trasmesso la nota prot. n. 44097 del 19/12/2025 con la quale si prende atto che:

- la Società proponente *VGE 03 s.r.l.* in oggetto generalizzata, con nota assunta al prot. DRE n. 37797 del 31/10/2025 ha reso disponibile nella piattaforma digitale per la gestione delle procedure autorizzative la documentazione a supporto dell'istanza prot. DRE n. 26327 del 09/08/2021 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e ss.mm.ii., per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
- il Servizio 3 – DRE con nota prot. n. 33529 del 15/10/2021 ha comunicato la procedibilità dell'istanza ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 2, del regolamento approvato con D.P.R.S. n. 48/2012 e del punto 14.4, del D.M. 10/09/2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*;

CONSIDERATO che con la suddetta nota prot. DRE n. 44097/2025 è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., così come disciplinata in ambito regionale dalla Legge Regionale 21 maggio 2019, n. 7 e ss.mm.ii. (art. 17, comma 2), da svolgersi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-*bis* della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 18 della L.R. n. 7/2019 e ss.mm.ii., volta all'acquisizione delle determinazioni da parte degli Enti/Amministrazioni competenti, ciascuna per i propri profili, nell'approvazione del progetto definitivo inerente all'intervento in oggetto;

CONSIDERATO che con PEC del 26/01/2026 (prot. AdB n. 2042 del 27/01/2026) la Società proponente ha trasmesso la nota prot. n. 19156 del 26/01/2026 con la quale ha inviato il *link* tramite il quale prendere visione degli elaborati progettuali;

CONSIDERATO che a seguito di un primo esame istruttorio della documentazione progettuale trasmessa è stato riscontrato che l'intervento proposto prevede la realizzazione di opere e l'esecuzione di attività che interferiscono con elementi lineari del reticolo idrografico superficiale, interessando alvei di corsi d'acqua pubblica e relative fasce di pertinenza fluviale, per le quali la scrivente Autorità di Bacino è competente a esprimersi mediante il rilascio del provvedimento di AIU di cui al sopra richiamato D.S.G. n. 187/2022 e ss.mm.ii.;

VERIFICATA la completezza documentale;

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali;

CONSIDERATO che:

- ✓ gli interventi oggetto della presente autorizzazione fanno parte integrante del progetto definitivo relativo alla realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico della potenza di 42 MW, denominato “*Parco Eolico Chelbi*”.
L'impianto sarà costituito da n. 7 aerogeneratori tripala di potenza nominale unitaria pari a 6 MW sorretti da una torre tubolare troncoconica in acciaio, i quali saranno ubicati in prossimità dei punti aventi le seguenti coordinate geografiche di riferimento:

Aerogeneratori	Lat.	Long.
CH01	37,77525°	12,57920°
CH02	37,77225°	12,58680°
CH03	37,77460°	12,59430°
CH04	37,77765°	12,59985°
CH05	37,77900°	12,60645°
CH06	37,78065°	12,61265°
CH07	37,78970°	12,61410°

L'energia elettrica in BT prodotta dagli aerogeneratori sarà innalzata alla tensione di 36 kV mediante un trasformatore BT/MT installato all'interno della torre e, attraverso una linea elettrica MT interrata a 36 kV (dorsale), sarà trasportata in direzione di una Stazione Elettrica Utente di trasformazione e consegna MT/AT 36/220 kV (condivisa con un altro produttore), la quale consentirà il parallelo del parco eolico con la Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) tramite collegamento con l'adiacente Stazione Elettrica Terna 220 kV denominata “*Partanna 2*”, inserita in entra-esce sulla linea RTN 220 kV “*Fulgatore-Partanna*”.

- Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione di strade di accesso e piazzole a servizio degli aerogeneratori, delle strutture di fondazione delle torri eoliche, del sistema di regimazione idraulica a protezione delle nuove opere civili, di opere accessorie elettriche e civili;
- ✓ l'area oggetto di intervento è compresa nelle sezioni n. 605160, 606130, 617030 e 617040 della Carta Tecnica Regionale (CTR) e ricade nel *bacino idrografico del Fiume Birgi (051)* e nell'*area territoriale compresa tra i bacini idrografici del Fiume Birgi e del Fiume Mazara (052)* e, più specificatamente, all'interno dei territori comunali di *Mazara del Vallo (TP)* e *Marsala (TP)*;

CONSIDERATO che dall'esame del layout delle opere di connessione alla RTN di cui all'elaborato progettuale "*CH-CE25 Individuazione delle interferenze con i corsi d'acqua su carta CTR (rev. 01 gen/2026)*" si riscontra che la dorsale lungo il tracciato attraverserà il reticolo idrografico superficiale in prossimità dei seguenti punti:

Interferenze	Lat.	Long.
<i>Int_03</i>	37,80530°	12,60565°
<i>Int_04</i>	37,80885°	12,61925°
<i>Int_06</i>	37,80965°	12,62745°
<i>Int_06A</i>	37,81160°	12,63855°
<i>Int_08</i>	37,81395°	12,64805°
<i>Int_11</i>	37,81735°	12,66135°
<i>Int_18</i>	37,77510°	12,58835°
<i>Int_19</i>	37,79110°	12,60965°
<i>Int_20</i>	37,79335°	12,60855°

CONSIDERATO pertanto che il progetto in esame prevede interventi che hanno un'interferenza diretta (attraversamenti) con corsi d'acqua pubblica e relative fasce di pertinenza fluviale e, quindi, necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti del sopra richiamato R.D. n. 523/1904;

CONSIDERATO che nello specifico gli interventi previsti in progetto interferiscono con l'alveo dei seguenti corsi d'acqua demaniali:

- ✓ corsi d'acqua che nei tratti interessati non risultano inseriti nell'Elenco Ufficiale delle Acque Pubbliche, ma risultano censiti al Catasto Terreni come "*Acque esenti da estimo*" e, pertanto, scorrono su aree attualmente di proprietà del Demanio dello Stato.
- Nello specifico si tratta di:
- incisione idrografica senza alcuna specifica denominazione cartografica, identificata catastalmente "*Torrente Chitarra Buttagna*" (*Int_04*);
 - *Fiumara Agezio*, identificata catastalmente "*Fiume Agezio*" (*Int_06*);
 - *Fiumara Agezio*, identificata catastalmente "*Fosso Ricalcata*" (*Int_08*);

CONSIDERATO che dall'esame dell'elaborato "*CH-CE24 Relazione delle interferenze con i corsi d'acqua (rev. 01 gen/2026)*" si prende atto che le interferenze dirette con il reticolo idrografico superficiale saranno risolte ricorrendo alla seguente categoria di attraversamenti:

- ✓ *attraversamenti in subalveo* di linee tecnologiche realizzati mediante tecnologie *no-dig* (*Int_03, 04, 06, 06A, 08, 11, 18*);
- ✓ *attraversamenti sopraalveo* di linee tecnologiche realizzati in appoggio a manufatti esistenti (*Int_19, 20*);

CONSIDERATO che gli attraversamenti in subalveo mediante tecnologie *no-dig* saranno realizzati con la tecnica *TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata)*, ubicando la linea tecnologica all'interno di tubi protettivi in PEad di idoneo spessore posizionati a una profondità non inferiore a metri 2 dal punto più depresso della sezione idraulica attraversata, senza modificare in alcun modo la sezione idraulica di deflusso preesistente e senza interferire, pertanto, con le dinamiche fluviali;

CONSIDERATO che gli attraversamenti sopraalveo saranno realizzati ubicando i cavi all'interno di una canalina metallica esternamente collegata, tramite staffe in acciaio, alla struttura verticale dell'esistente manufatto stradale di attraversamento del corso d'acqua, senza modificare sia l'ingombro sia la sezione idraulica di deflusso al di sotto dell'opera;

CONSIDERATO che dai contenuti degli elaborati specialistici si riscontra che le opere previste in progetto saranno realizzate con materiali e tecniche lavorative tali da non alterare in modo significativo la permeabilità dei luoghi e, pertanto, la realizzazione del parco eolico non apporterà modifiche all'equilibrio tra gli afflussi e i deflussi dei bacini idrografici afferenti ai corpi idrici ricettori finali;

CONSIDERATO che per gli aspetti relativi al vigente Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) della Regione Siciliana, dall'esame della planimetria di progetto si riscontra che gli interventi previsti non interferiscono con aree perimetrate nel vigente PAI dei bacini idrografici 051 e 052 con livelli di pericolosità geomorfologica e/o idraulica P3 (*elevata*) e P4 (*molto elevata*) ovvero classificate come "*siti di attenzione*", per le quali ai sensi dell'art. 17, comma 3, delle sopra richiamate Norme di attuazione, il parere di compatibilità è rilasciato da questa Autorità competente;

RITENUTO che le interferenze dirette tra le attività e/o opere oggetto della presente autorizzazione e gli elementi lineari del reticolo idrografico superficiale saranno risolte senza alterare in alcun modo la sezione idraulica di deflusso, senza modificare i corpi arginali, ove presenti, e senza alterare lo stato delle aree di pertinenza fluviale, sia per conservarne la sagoma effettiva, sia per consentire agli Enti preposti il necessario controllo ed esecuzione degli interventi di manutenzione e/o di eventuali lavori di allargamento o rettifica delle sezioni idrauliche che si rendessero necessari e/o urgenti al fine di garantire il regolare deflusso delle piene ordinarie e mitigare gli effetti nel caso di piene straordinarie;

RITENUTO che le attività e/o opere oggetto della presente autorizzazione saranno realizzati in maniera tale da garantire nel complesso l'invarianza idraulica/idrologica dell'area oggetto di trasformazione rispetto alla condizione *ante operam*

alla Società VGE 03 SRL

RILASCIA

- **Nulla osta idraulico** ai sensi degli articoli 93 e seguenti del "*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*" di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 sul progetto definitivo relativo alla realizzazione dei lavori in premessa descritti.
- **Autorizzazione all'accesso nell'alveo** dei corsi d'acqua oggetto di interferenza ed alla **realizzazione degli interventi** soggetti al presente provvedimento.

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

1. la presente Autorizzazione è rilasciata esclusivamente per la realizzazione delle attività e/o opere di progetto proposte dalla Società *VGE 03 s.r.l.* secondo la documentazione tecnica trasmessa con PEC assunta al prot. AdB n. 2042 del 27/01/2026;
2. eventuali modifiche al progetto presentato, che si rivelassero sostanziali in relazione agli aspetti di competenza di questa Autorità di Bacino (ad esempio, eventuali ulteriori interferenze con il reticolo idrografico superficiale e/o con aree perimetrate dal PAI, modifica delle modalità di risoluzione delle interferenze rispetto a quelle autorizzate) dovranno essere sottoposte alla valutazione dello scrivente Ufficio per il rilascio della relativa Autorizzazione Idraulica;
3. negli *attraversamenti in subalveo* realizzati con tecniche *no-dig*, in fase realizzativa si raccomanda di:
 - condurre le operazioni di scavo in modo da salvaguardare la stabilità del fondo alveo e/o degli eventuali manufatti idraulici di attraversamento esistenti;
 - in presenza di alveo naturale, verificare che la prevista profondità di posa (rispetto alla quota di subalveo) del tubo protettivo in cui alloggiare la linea tecnologica sia compatibile con l'altezza di dilavamento della quota di fondo alveo per effetto dei fenomeni erosivi tipici del corso d'acqua interferito, in maniera tale da garantire la resistenza del rinterro nei confronti delle azioni di trascinarsi della corrente di deflusso realizzando, ove necessario, idonei dispositivi/accorgimenti per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi in alveo;
4. negli *attraversamenti sopraalveo* realizzati in appoggio a manufatti esistenti si raccomanda di ancorare la canaletta portacavi nel profilo di valle dell'infrastruttura, in modo da garantirne la protezione in caso di piena fluviale;
5. durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere adottate tutte le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza geomorfologica ed idraulica nelle aree oggetto di intervento, compresa l'interdizione temporanea delle aree interessate dalle fasi lavorative;
6. in fase di cantiere dovrà essere nominato un soggetto responsabile che disponga la sospensione dei lavori e l'indirizzamento delle maestranze verso luoghi idraulicamente sicuri in caso di eventi di pioggia improvvisi, di avvisi di allerta meteo-idrogeologico diramati dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile o quando vengono dettate prescrizioni/avvisi dal bollettino meteorologico del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare;

7. il sistema di regimazione idraulica a protezione delle opere civili previste in progetto non dovrà determinare variazioni di portata nei corpi idrici ricettori rispetto a quelle derivanti dal bacino imbrifero naturalmente sotteso alle sezioni di immissione;
8. al fine di mantenere l'efficienza idraulica, durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere garantito in permanenza il libero deflusso delle acque torrentizie, significando che l'alveo dei corsi d'acqua oggetto di interferenza non dovrà in nessun modo essere interessato da depositi di materiale e/o attrezzature varie, se non quelle indispensabili all'esecuzione degli interventi in oggetto;
9. non dovranno arrecarsi danni alle sponde dei corsi d'acqua oggetto di interferenza, nonché ad eventuali opere idrauliche presenti nell'area interessata dai lavori e nell'immediato intorno, ripristinandone eventualmente la condizione *ante operam*;
10. i materiali di rifiuto ed i materiali detritici provenienti dai lavori di che trattasi e non riutilizzati per lavorazioni interne al cantiere dovranno essere allontanati dall'intorno dell'alveo dei corsi d'acqua oggetto di interferenza e trasportati a pubblica discarica;
11. il soggetto autorizzato si dovrà fare carico di tutti i danni a persone e/o cose che la realizzazione delle opere in questione possa produrre in ordine ad aspetti di natura idrogeologica;
12. questa Autorità si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca del presente provvedimento nel caso in cui occorresse intervenire nei corsi d'acqua e relative pertinenze fluviali in corrispondenza delle opere in argomento per eseguire eventuali lavori di allargamento o rettifica delle sezioni idrauliche che si rendessero necessari e/o urgenti al fine di garantire il regolare deflusso delle piene ordinarie e mitigare gli effetti nel caso di piene straordinarie;
13. venga sollevata in maniera assoluta l'Amministrazione Regionale da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte di terzi in conseguenza del provvedimento in argomento.

Sono fatti salvi tutti gli altri pareri, visti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari per la realizzazione delle opere in argomento e da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni, nel rispetto delle normative vigenti.

Il progetto in esame prevede la realizzazione di attività e/o opere che comportano l'utilizzo e/o l'occupazione stabile di aree demaniali. Più precisamente: *attraversamenti in subalveo*.

Per tale motivo, l'inizio dei lavori di che trattasi è subordinato all'avvenuta presentazione dell'istanza di concessione per l'utilizzo e/o l'occupazione delle aree demaniali interessate dal progetto, da inoltrare a questa Autorità di Bacino.

L'inizio dei lavori, del quale dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Autorità di Bacino, dovrà avvenire entro i tempi previsti nel cronoprogramma contrattuale nel caso di opere pubbliche ovvero, negli altri casi, entro 90 (novanta) giorni dalla data della presente autorizzazione. Oltre tale termine l'inizio dei lavori dovrà essere accompagnato da dichiarazione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione il quale dovrà verificare e attestare che non siano mutati il regime normativo e quello vincolistico. In ogni caso, l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro 3 (tre) anni dal loro inizio, decorsi i quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere nuovamente richiesta.

Entro 30 (trenta) giorni dall'ultimazione dei lavori dovrà essere trasmessa a questa Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono del tutto conformi a quelle oggetto della presente AIU e da una planimetria con la georeferenziazione delle opere realizzate e/o delle attività eseguite.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso nel sito istituzionale di questa Autorità di Bacino, nella pagina "*Aree tematiche*" → "*Siti tematici*" → "*Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica*" → "*Elenco Autorizzazione Idraulica Unica*".

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Ignazio Ferraro

Il Dirigente del Servizio

Antonio Viavattene